MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale dei Rapporti Europei ed Internazionali

INFORMATION DAY – 5 GIUGNO 2012

- Le istituzioni europee
  (a cura della dr.ssa Stefania Milazzo) ..... *slide 3*
- Le procedure di infrazione
  (a cura del dr. Vincenzo Santamaria) ..... *slide 36*
- Banca dati
  (a cura della sig.ra Alessandra Pappagallo) ..... *slide 62*
- Il C.I.D.U.
  (a cura della dr.ssa Alessia Sparta) ..... *slide 75*
- Il C.I.A.C.E.
  (a cura della dr.ssa Alessia Sparta) ..... *slide 81*
- Partecipazione al Consiglio dei Ministri della salute dell'UE.
  (a cura della dr.ssa Monica Capasso) ..... *slide 90*
- *Gli Esperti Nazionali Distaccati* ..... *slide 108*
  (a cura della dr.ssa Alessia Sparta)

Le istituzioni europee

a cura della dr.ssa Stefania Milazzo

L'UNIONE EUROPEA:
500 MILIONI DI ABITANTI, 27 PAESI

L'UNIONE EUROPEA: LE ORIGINI

Storicamente l'idea di un'Europa unita sorge all'indomani della II guerra mondiale, in un contesto economico e politico gravemente compromesso.

I FONDATORI

Idee nuove per un lungo periodo di pace e prosperità.

Konrad Adenauer

Winston Churchill

Alcide De Gasperi

Robert Schuman

Jean Monnet

- Il 9 maggio 1950 l'allora ministro degli esteri francese Robert Schuman rendeva pubblica una dichiarazione con la quale proponeva di "**mettere l'intera produzione francese e tedesca del carbone e dell'acciaio sotto una comune Alta autorità, nel quadro di un'organizzazione alla quale possono aderire gli altri Paesi europei".**

- La ***proposta Schuman,*** che ricevette l'adesione anche dell'*Italia*, del *Belgio*, del *Lussemburgo* e dei *Paesi Bassi,* portò alla costituzione, il ***18 aprile 1951 a Parigi*** della ***Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA)***

TAPPE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA

- 1957: Gli stessi 6 paesi firmarono a Roma il trattato che istituì la ***Comunità economica europea (CEE)*** e il trattato che istituì la ***Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)***.
- I due trattati entrarono in vigore il 1° gennaio 1958.

LE TAPPE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA

- 1973: Le Comunità si allargano a 9 Stati membri e introducono più politiche comuni.
- 1979: Prima elezione diretta del Parlamento europeo.
- 1981: Il primo allargamento mediterraneo.
- 1992: Il mercato unico europeo diviene una realtà.
- 1993: Con il Trattato di Maastricht nasce l'Unione Europea (UE).
- 2002: Entra in circolazione l'Euro.
- 2007: L'UE ha 27 stati membri.
- 2009: Entra in vigore il trattato di Lisbona, che cambia le modalità di funzionamento dell'UE.

ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

1952 Belgio
Germania
Francia
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi

1973 Danimarca
Irlanda
Regno Unito

1981 Grecia

1986 Spagna
Portogallo

1995 Austria
Finlandia
Svezia

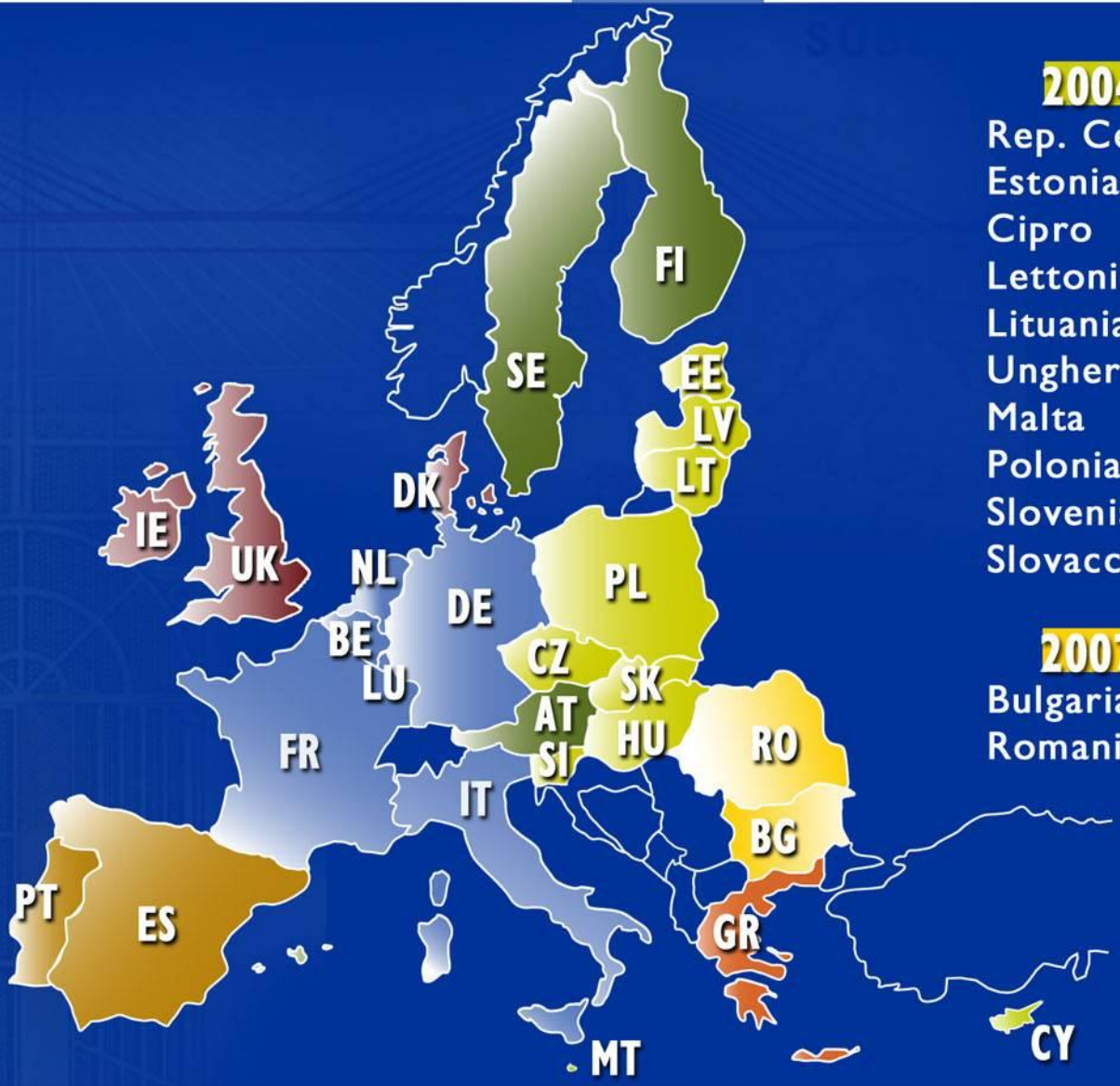

2004
Rep. Ceca
Estonia
Cipro
Lettonia
Lituania
Ungheria
Malta
Polonia
Slovenia
Slovacchia

2007
Bulgaria
Romania

© BANCA CENTRALE EUROPEA

PROCESSO DI ALLARGAMENTO U.E.

- L'U.E. è aperta a tutti i Paesi europei che soddisfano i criteri democratici, politici ed economici per l'adesione.

- I vari e successivi allargamenti – il più recente nel 2007 – hanno incrementato il numero degli Stati membri dagli iniziali 6 a 27. Altri 9 Stati stanno negoziando l'adesione (tra essi, Croazia e Turchia). La Croazia è destinata a diventare il 28° Stato membro dell'U.E.

- Per ogni nuovo trattato di adesione è necessaria l'unanimità di tutti gli stati membri.

- L'allargamento dell'U.E. ha contribuito a rafforzare e stabilizzare la democrazia e la sicurezza in Europa nonché ad ampliare il potenziale di crescita economica e commerciale.

IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

- L'U.E., pur non essendo uno Stato federale, è qualcosa di più di una semplice confederazione di Stati. Si tratta di un fenomeno storicamente unico e il processo decisionale è in costante evoluzione.

IL PROCESSO LEGISLATIVO NELL'U.E.

- **Cittadini, gruppi d'interesse**, **esperti:** dibattito e consultazione
- **Commissione**: prepara una proposta formale
- **Parlamento e Consiglio dei ministri**: decidono insieme
- **Autorità nazionali o locali**: attuazione
- **Commissione e Corte di giustizia**: controllano l'attuazione

LE FONTI DEL DIRITTO DELL'U.E.

- I trattati (che costituiscono il *"diritto primario"*) sono la base di un vasto corpo di atti normativi (che costituiscono il cosiddetto *"diritto derivato"*) che incide direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini europei.

I trattati, base per una cooperazione democratica e fondata sul diritto

1952
Comunità europea del carbone e dell'acciaio

1958
Trattati di Roma:
Comunità economica europea

Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM)

1987
Atto unico europeo:
nasce il Mercato unico

1993
Trattato sull'Unione europea – Maastricht

1999
Trattato di Amsterdam

2003
Trattato di Nizza

2009
Trattato di Lisbona

I TRATTATI, BASE PER UNA COOPERAZIONE DEMOCRATICA E FONDATA SUL DIRITTO

- I Trattati prevedono, per la realizzazione dei loro obiettivi, l'emanazione di norme giuridiche da parte delle istituzioni dell'Unione.

L'insieme di queste norme costituisce il *"diritto derivato"* che comprende principalmente regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri adottati dalle istituzioni europee.

IL MINISTERO DELLA SALUTE E L'UNIONE EUROPEA

- ***Il Ministero della Salute partecipa presso la Commissione Europea ed il Consiglio dell'Unione Europea, a numerosi Comitati e Gruppi di Lavoro nei quali sono esaminate ed elaborate proposte (di Regolamenti, di Direttive o di Decisioni) su numerosi settori a tutela della salute e partecipa alle attività programmatiche dell'Unione Europea nel settore della sanità pubblica, sia nella "fase ascendente", consistente nella discussione, elaborazione e definizione dei fascicoli comunitari, sia nella "fase discendente", promuovendo l'attuazione della normativa.***

TRE ISTITUZIONI PRINCIPALI

- Il Parlamento europeo
- la voce del popolo

Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo

- Il Consiglio dei ministri
- la voce degli Stati membri

Herman Van Rompuy, presidente del Consiglio dell'UE

- La Commissione europea
- l'interesse comune

José Manuel Barroso, presidente della Commissione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA - L'INTERESSE COMUNE

- Sulla base dell'art.17 TUE, alla Commissione europea si riconosce il **compito di promuovere l'interesse generale dell'Unione e di adottare le iniziative appropriate a tal fine.**

- **Prepara le proposte per nuove normative europee.**

- **Gestisce il lavoro quotidiano per l'attuazione delle politiche UE e l'assegnazione dei fondi.**

La Commissione è:

- Organo esecutivo:

  Il suo compito principale è far applicare i trattati e gli atti, oltre alla gestione delle varie politiche comuni;

- Organo indipendente:

  i *commissari* sono nominati a *titolo individuale* e non rappresentano né gli Stati da cui provengono, né alcun gruppo di interesse esterno all'UE;

- Organo collegiale:

  tutte le delibere vengono sempre riferite alla *Commissione nel suo complesso*;

- Organo a tempo pieno:

  si riunisce almeno una volta a settimana (*incompatibilità* dei Commissari con qualsiasi altra carica).

COMPOSIZIONE

- La Commissione è composta, fino al 31 ottobre 2014, da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il Presidente e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza che è uno dei vicepresidenti (art. 17 TUE).

- I 27 Commissari rappresentano la guida politica della Commissione durante il mandato di *5 anni*. Il Presidente attribuisce a ogni Commissario la responsabilità per settori politici specifici.

- A decorrere dal 1° novembre 2014, la Commissione sarà composta da un numero di membri, compreso il Presidente e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri (18 membri su 27 Stati membri) a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.

- Il Presidente viene nominato dal Consiglio europeo, il quale inoltre, d'accordo con il Presidente eletto, designa gli altri Commissari.

- La designazione di tutti i Commissari, compreso il Presidente, è soggetta all'approvazione del Parlamento europeo. Durante il mandato, essi sono responsabili di fronte al Parlamento, che ha la competenza esclusiva di destituire la Commissione.

- La Commissione è suddivisa in "direzioni generali" (DG) e servizi. Ogni DG è classificata in base alle politiche di sua competenza. I servizi si occupano di questioni amministrative più generali o hanno un mandato specifico, come la lotta antifrode o l'elaborazione di statistiche.

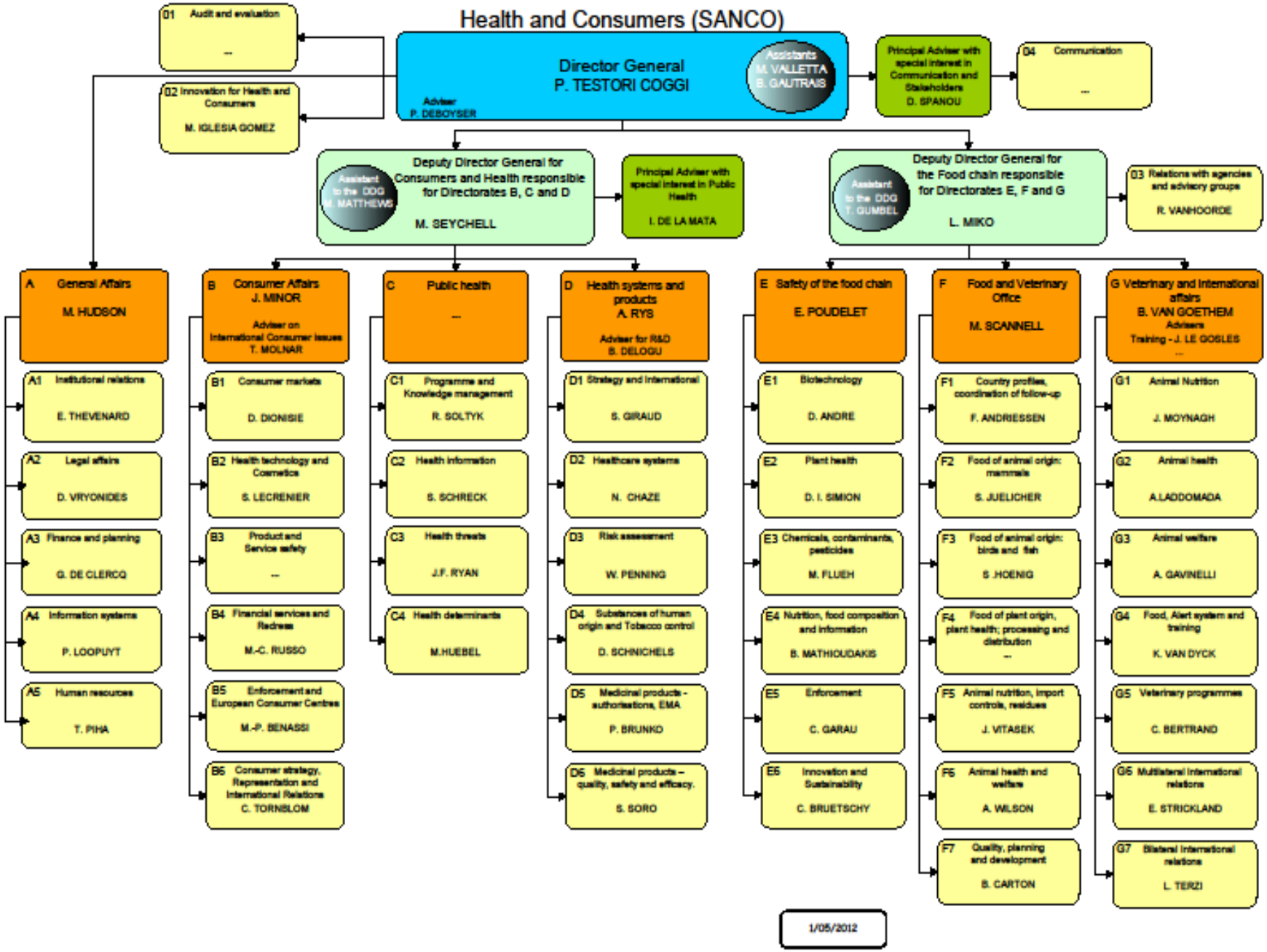
Health and Consumers (SANCO)
01 Audit and evaluation
--
02 Innovation for Health and Consumers
M. IGLESIA GOMEZ
Director General
P. TESTORI COGGI
Adviser
P. DEBOYSER
Assistants
M. VALLETTA
B. GAUTRAIS
Principal Adviser with special interest in Communication and Stakeholders
D. SPANOU
04 Communication
--
Deputy Director General for Consumers and Health responsible for Directorates B, C and D
M. SEYCHELL
Assistant to the DDG
M. MATTHEWS
Principal Adviser with special interest in Public Health
I. DE LA MATA
Deputy Director General for the Food chain responsible for Directorates E, F and G
L. MIKO
Assistant to the DDG
T. GUMBEL
03 Relations with agencies and advisory groups
R. VANHOORDE
A General Affairs
M. HUDSON
A1 Institutional relations
E. THEVENARD
A2 Legal affairs
D. VRYONIDES
A3 Finance and planning
G. DE CLERCQ
A4 Information systems
P. LOOPUYT
A5 Human resources
T. PIHA
B Consumer Affairs
J. MINOR
Adviser on International Consumer issues
T. MOLNAR
B1 Consumer markets
D. DIONISIE
B2 Health technology and Cosmetics
S. LECRENIER
B3 Product and Service safety
--
B4 Financial services and Redress
M.-C. RUSSO
B5 Enforcement and European Consumer Centres
M.-P. BENASSI
B6 Consumer strategy, Representation and International Relations
C. TORNBLOM
C Public health
--
C1 Programme and Knowledge management
R. SOLTYK
C2 Health information
S. SCHRECK
C3 Health threats
J.F. RYAN
C4 Health determinants
M.HUEBEL
D Health systems and products
A. RYS
Adviser for R&D
B. DELOGU
D1 Strategy and International
S. GIRAUD
D2 Healthcare systems
N. CHAZE
D3 Risk assessment
W. PENNING
D4 Substances of human origin and Tobacco control
D. SCHNICHELS
D5 Medicinal products - authorisations, EMA
P. BRUNKO
D6 Medicinal products – quality, safety and efficacy.
S. SORO
E Safety of the food chain
E. POUDELET
E1 Biotechnology
D. ANDRE
E2 Plant health
D. I. SIMION
E3 Chemicals, contaminants, pesticides
M. FLUEH
E4 Nutrition, food composition and information
B. MATHIOUDAKIS
E5 Enforcement
C. GARAU
E6 Innovation and Sustainability
C. BRUETSCHY
F Food and Veterinary Office
M. SCANNELL
F1 Country profiles, coordination of follow-up
F. ANDRIESSEN
F2 Food of animal origin: mammals
S. JUELICHER
F3 Food of animal origin: birds and fish
S .HOENIG
F4 Food of plant origin, plant health; processing and distribution
--
F5 Animal nutrition, import controls, residues
J. VITASEK
F6 Animal health and welfare
A. WILSON
F7 Quality, planning and development
B. CARTON
G Veterinary and International affairs
B. VAN GOETHEM
Advisers
Training - J. LE GOSLES
--
G1 Animal Nutrition
J. MOYNAGH
G2 Animal health
A.LADDOMADA
G3 Animal welfare
A. GAVINELLI
G4 Food, Alert system and training
K. VAN DYCK
G5 Veterinary programmes
C. BERTRAND
G6 Multilateral international relations
E. STRICKLAND
G7 Bilateral International relations
L. TERZI
1/05/2012

COMPITI

La Commissione rappresenta e tutela gli interessi dell'UE nel suo insieme. Sovrintende ed esegue le politiche dell'UE:

- *Propone atti legislativi al Parlamento e al Consiglio.*
- *Gestisce il bilancio dell'UE e attribuisce i finanziamenti.*
- *Vigila sull'applicazione del diritto dell'UE (congiuntamente alla Corte di giustizia).*
- *Rappresenta l'UE a livello internazionale.*

1. **Proporre atti legislativi**

- La Commissione ha il "*diritto di iniziativa*" ossia può proporre atti legislativi con l'obiettivo di difendere gli interessi dell'UE e dei suoi cittadini. Per gli aspetti tecnici, la Commissione si avvale della consulenza di esperti attraverso i suoi vari comitati e gruppi di lavoro. La Commissione può anche avviare consultazioni pubbliche.

- I servizi della Commissione redigono una proposta di atto legislativo che, se trova concordi almeno *14 dei 27 Commissari*, viene poi presentata al Consiglio e al Parlamento, i quali decidono se approvarla o meno.

2. Gestire il bilancio dell'UE e attribuire i finanziamenti

- Congiuntamente al Consiglio e al Parlamento, stabilisce le priorità di spesa a lungo termine dell'UE all'interno del "quadro finanziario" dell'Unione. Prepara inoltre un bilancio annuale da fare approvare al Parlamento e al Consiglio e controlla come i fondi stanziati dall'UE vengono spesi. La gestione del bilancio da parte della Commissione viene esaminata dalla Corte dei conti.

- Gestisce i fondi per le politiche dell'UE (ad es. sviluppo agricolo e rurale) e programmi come l'Erasmus.

3. Applicare il diritto dell'UE

- In qualità di "*custode dei trattati*", la Commissione verifica che ogni Paese membro applichi correttamente il diritto dell'UE.

- Se ritiene che un governo nazionale sia inadempiente nell'applicazione del diritto UE, la Commissione invia in primo luogo una lettera ufficiale chiedendo al governo interessato di conformarsi a quanto disposto dall'UE. In ultima istanza, la Commissione sottopone il caso alla Corte di giustizia, la quale può infliggere sanzioni e le cui decisioni sono vincolanti per gli Stati membri e le istituzioni dell'UE.

4. Rappresentare l'UE sulla scena internazionale

- La Commissione fa da portavoce a tutti gli Stati membri dell'UE presso le organizzazioni internazionali.
- Si occupa inoltre di negoziare gli accordi internazionali per conto dell'UE.

SEDE:

- *La Commissione ha sede a Bruxelles e a Lussemburgo e dispone di uffici (rappresentanze) in tutti i Paesi dell'UE, nonché di delegazioni in diverse capitali del mondo.*

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
LA VOCE DEGLI STATI MEMBRI

Il Consiglio dell'Unione Europea – Consiglio UE – è l'istituzione in seno alla quale i Ministri di tutti i Paesi dell'UE si riuniscono per adottare le normative e coordinare le politiche.

- **Non va confuso con:**

- ***Il Consiglio europeo*: un' altra istituzione dell'UE, che riunisce i capi di Stato e di governo all'incirca 4 volte l'anno per discutere le priorità politiche dell'Unione.

- Il Consiglio UE è composto da un *rappresentante di ciascun Stato membro* ed è *l'organo decisionale dell'Unione*.

- *"Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati"(art. 16 TUE).*

- Un'istituzione *composta di* Stati, in cui ciascuno di essi dispone sovranamente del proprio voto.

- Il governo nazionale conferisce un mandato imperativo senza durata prestabilita ad un membro che parteciperà alla riunione del Consiglio, vincolandone il voto a precise e rigide istruzioni.

- La Presidenza delle formazioni del Consiglio è demandata a una decisione del Consiglio europeo, adottata a maggioranza qualificata, ed è esercitata secondo un sistema di rotazione paritaria (art. 16 par. 9 TUE).
- La Presidenza è esercitata da un gruppo predeterminato di 3 Stati, per un periodo di 18 mesi, composti in considerazione delle loro diversità e degli equilibri geografici nell'Unione applicando un sistema di rotazione paritaria (Decisione 1/12/2009, n. 2009/881/UE sull'esercizio di presidenza del Consiglio).
- All'interno del gruppo, ciascun membro esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio per un periodo di 6 mesi.
- Il Paese che a turno presiede il Consiglio:
- Rappresenta il Consiglio in tutte le sedi in cui ciò sia necessario;
- Convoca il Consiglio o di propria iniziativa o su formale richiesta da parte di un altro Stato membro o della Commissione;
- Risponde alle interrogazioni del Parlamento europeo per conto del Consiglio;
- Cura le relazioni internazionali dell'Unione.

- Un ministro per ciascun paese dell'UE
- Presidenza: a rotazione ogni sei mesi
- Vota le leggi dell'UE e il bilancio, insieme al Parlamento
- Gestisce la Politica estera e di sicurezza comune

Competenze del Consiglio

- **Adottare gli atti legislativi** (si tratta di una funzione che in passato era di esclusiva competenza del Consiglio mentre ora è ampiamente condivisa con il Parlamento europeo).

- **Coordinare le politiche economiche generali** degli Stati Membri.

- **Concludere accordi internazionali** tra l'UE e uno o più Stati o organizzazioni internazionali (ambiente, commercio, sviluppo, settore tessile, pesca, scienza, tecnologia e trasporti).

- **Approvare il bilancio annuale** dell'UE congiuntamente al Parlamento europeo.

- Elaborare una **politica estera e di sicurezza comune.**

Modalità di voto

Germania, Francia, Italia e Regno Unito	29
Spagna e Polonia	27
Romania	14
Paesi Bassi	13
Belgio, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria e Portogallo	12
Austria, Bulgaria e Svezia	10
Danimarca, Irlanda, Lituania, Slovacchia e Finlandia	7
Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo e Slovenia	4
Malta	3
Totale: 345	

Di norma, il Consiglio adotta le decisioni a “maggioranza qualificata”. Quanto più numerosa è la popolazione di un Paese, tanto maggiore è il numero di voti di cui tale Paese dispone; vi è tuttavia una ponderazione a favore dei Paesi con meno abitanti.

255 voti su 345 e la maggioranza (a volte anche 2/3) dei 27 Stati Membri.

A partire dal 2014 un sistema a doppia maggioranza: il 55% degli Stati Membri (almeno 15) con il 65% della popolazione (i Paesi a favore dovranno rappresentare il 65% della popolazione totale dell’UE).

- Nell'equilibrio istituzionale dell'UE, la *Commissione* rappresenta il momento di sintesi dell'interesse dell'Unione considerato globalmente, mentre il *Consiglio* è strutturato in modo tale da poter dar voce agli interessi nazionali particolari.

Procedimenti di infrazione comunitaria
(articoli 258, 259 e 260 Trattato di Lisbona - TFUE)

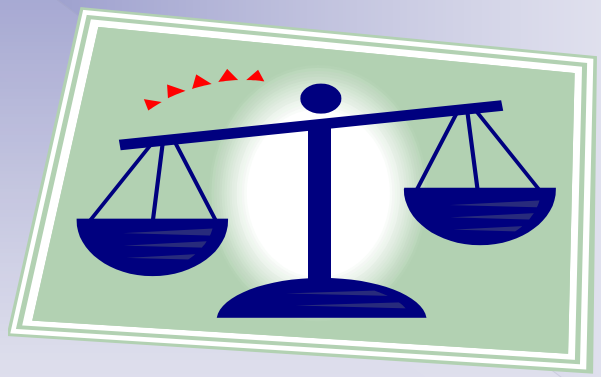

A cura del Dr. Vincenzo Nicola Santamaria

Struttura generale del procedimento

- **Procedimento articolato nelle due seguenti fasi:**

  -precontenzioso e *-contenzioso*.

- **Oggetto:** presunto inadempimento, da parte degli Stati Membri, di obblighi derivanti dai Trattati, dagli atti vincolanti (Regolamenti, Direttive e Decisioni) e dagli accordi internazionali stipulati dalla Comunità, nonché il mancato recepimento nell'ordinamento nazionale di Direttive europee entro i termini ivi fissati ed il mancato adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia.

- **I soggetti che hanno il potere di agire sono:**

  -Commissione; *-ciascuno Stato Membro della Comunità Europea*.

- **Modalità dell'azione:**

  Commissione parte attrice: (lettera di messa in mora; parere motivato; ricorso giurisdizionale);

  Stato Membro parte attrice: (appello alla Commissione; parere dell'organo esecutivo; ricorso alla Corte di Giustizia in caso di omesso parere nel termine stabilito di tre mesi).

Disciplina del procedimento
Art. 258 Trattato di Lisbona

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei Trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Disciplina del procedimento
Art. 259 Trattato di Lisbona

Ciascuno degli Stati Membri può adire la Corte di Giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro Stato Membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei Trattati.

Uno Stato Membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù dei Trattati, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.

Disciplina del procedimento
Art. 260 Trattato di Lisbona

Quando la Corte di giustizia dell'UE riconosce che uno Stato Membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei Trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

Se ritiene che lo Stato in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato, che essa consideri adeguato alle circostanze.

La Corte, qualora riconosca che lo Stato non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'art. 259.

La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte ex art. 258 reputando che lo Stato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze.

Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.

Analisi del procedimento: iniziativa della Commissione Europea

Il procedimento di infrazione si suddivide in due fasi:

- **"Fase precontenziosa":**

- lettera di messa in mora: la Commissione dà allo Stato la possibilità di formulare le sue osservazioni (di fatto e di diritto) entro un termine discrezionale (2 mesi, con validità del *"dies a quo",* decorrente dal ricevimento della lettera della Commissione ad opera della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE); peraltro, è ipotizzabile un ulteriore richiamo (***mise en demeure complementaire***) desumibile dalla prassi procedimentale;

- parere motivato: in base alle risposte, la Commissione può emettere "parere motivato", mediante invio al Paese interessato di una lettera che indica le presunte infrazioni, gli elementi di fatto e di diritto che ne sono alla base ed il termine entro cui lo Stato deve far cessare la sua infrazione;

- risposta del Paese Membro: lo Stato può rispondere con i suoi argomenti, di fatto e di diritto, che soddisfano la controparte o, a seconda dei casi, non esaudiscono le sue richieste.

- **"Fase contenziosa":** momento processuale che si radica presso la Corte di Giustizia, impegnata nel controllo degli argomenti addotti dalle parti e della sussistenza dell'infrazione.

- La Corte decide sull'inadempimento e sulla sanzione pecuniaria esigibile sulla base dei limiti proposti dal ricorrente – Commissione europea.

- In caso di insoddisfacente esito, la Commissione, saltando la fase del parere motivato, potrà direttamente adire la Corte proponendo la sanzione da irrogare entro limiti da essa stessa posti.

- La Corte adita potrà sindacare l'inadempimento e già irrogare la sentenza pecuniaria muovendosi nel *range* proposto dalla Commissione europea.

Analisi del procedimento: iniziativa di uno Stato Membro

Il procedimento di infrazione si scinde in due fasi o sub-procedimenti:

- **"Fase precontenziosa":** essa si articola nei seguenti momenti:

  - Appello dello Stato alla Commissione;
  - Lettera di messa in mora: la Commissione dà al Paese "incolpato" la possibilità di formulare le sue osservazioni scritte ed orali entro un termine discrezionale;
  - Parere motivato: in base ai riscontri ottenuti la Commissione può emettere "parere motivato", mediante invio al Paese interessato di una lettera in cui sono indicate le presunte infrazioni, gli elementi di fatto e di diritto che ne sono alla base ed il termine entro cui lo Stato deve far cessare la sua infrazione.

- **“Fase contenziosa”:**

  - Ricorso dello Stato alla Corte di Giustizia: caso normale.

  - Subingresso dello Stato incolpante alla Commissione: se nei 3 mesi dalla messa in mora la Commissione non prosegue il procedimento, può subentrare lo Stato incolpante che promuove il ricorso alla Corte di giustizia

La Corte di giustizia dell'Unione europea

- Organo composto da 27 giudici e 8 avvocati generali, designati di comune accordo dai governi degli Stati dell'UE.
- I componenti vengono scelti tra personalità con requisiti di indipendenza e in possesso delle condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi Paesi, delle funzioni giurisdizionali apicali o in possesso di competenze notorie.
- I giudici al loro interno scelgono il Presidente con mandato triennale rinnovabile; esso ha compiti di direzione delle udienze e delle deliberazioni nei collegi giudicanti allargati.
- I giudici sono assistiti da ***Avvocati Generali***: essi presentano pareri giuridici (**conclusioni**) nelle cause a loro deferite.

- I giudici sono anche assistiti dal ***Cancelliere***, organo che dirige i servizi sotto l'autorità del Presidente.

- La Corte si riunisce in diverse sessioni:

  Seduta plenaria – con presenza di un giudice per ogni Stato membro - 27: casi specifici di riunione allargata quali le dimissioni d'ufficio di un commissario europeo o del Mediatore europeo o per eccezionale importanza della controversia pendente;

  Grande Sezione: sessione con 13 giudici richiesta da uno Stato membro o da un'istituzione parte in causa o in ipotesi di controversie particolarmente complesse od importanti;

  Sezioni Ordinarie: collegi giudicanti composti da 3 o 5 giudici nell' ordinarietà del contenzioso.

La Corte di giustizia dell'Unione europea: i ricorsi per inadempimento

- Attività tipica di controllo esercitata da un organo imparziale e che si inserisce in una procedura di infrazione promossa ex art. 258 del Trattato di Lisbona.
- La Corte può essere adita o dalla Commissione o da uno Stato membro.
- I giudici in prima battuta pronunciano **sentenza di accertamento** che lo Stato convenuto deve immediatamente ottemperare. Tuttavia in caso di omessa comunicazione alla Commissione delle misure di attuazione di una direttiva, la Corte può in sede di accertamento già infliggere una *sanzione pecuniaria* (somma forfettaria o penalità) al convenuto.
- In caso di inottemperanza del convenuto alla sentenza di accertamento, su ricorso della Commissione la Corte può irrogare una **sanzione pecuniaria** allo Stato inadempiente.

Il procedimento rituale: fase scritta e orale

- **FASE SCRITTA:** comunicazione alle parti delle istanze, memorie, difese, osservazioni, repliche e in genere di tutta la documentazione a sostegno che entra nel processo.

- La Corte viene deferita con **ricorso** depositato in cancelleria.
- Il ricorso viene *pubblicato* con comunicazione in G.U.C.E. con motivi e conclusioni posti dal ricorrente.
- Il ricorso viene ***notificato alla controparte***, che entro 1 mese può depositare un **controricorso** o una **comparsa di risposta.**
- **L'agente** dispone del diritto di **replica entro 1 mese (salvo proroga del Presidente della Corte)**;
- Il convenuto dispone del diritto di **controreplica nello stesso termine (salvo proroga del Presidente della Corte)**.

- **FASE ORALE:** comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione dei soggetti in causa, di testi e periti e infine la lettura delle conclusioni dell'avvocato generale.

- Le parti sono invitate (entro 1 mese) a proporre, motivandola, un'**udienza dibattimentale**.
- La Corte decide (su relazione del giudice istruttore e sentito l'avvocato generale) sull'istanza (e sui mezzi probatori) fissando la relativa data.
- L'udienza si tiene alla presenza di un giudice relatore che espone i fatti e le tesi di parte nella lingua processuale scelta.
- Si apre l'istruttoria dove giudici e avvocato formulano domande alle parti.
- Entro poche settimane si tiene un'udienza conclusiva dove l'avvocato generale propone le sue conclusioni alla Corte riunita.
- Se la Corte ritiene che la causa non richieda conclusioni, i giudici possono andare a sentenza subito.

Schema generale del procedimento davanti alla Corte

- **Atti della Fase scritta:**

Ricorso

- **Domanda di gratuito patrocinio**

Notifica del ricorso al convenuto

Designazione del giudice relatore e dell'avvocato generale

Pubblicazione del ricorso in Gazzetta Ufficiale dell'UE – GUUE/serie C

? Provvedimenti provvisori

? Intervento (soggetti terzi – Stati UE)

- Comparsa di risposta / Controricorso

? Eccezione di irricevibilità

- Replica
- Controreplica

- **Atti della Fase orale:**

Presentazione della relazione preliminare del giudice relatore

Riunione generale dei giudici e degli avvocati generali

Rinvio della causa a un collegio giudicante

? Richiesta e accoglimento dei mezzi istruttori

*Apertura di udienza dibattimentale (pubblica salvo porte chiuse per decisione del Presidente) con lettura della **relazione d'udienza***

Esecuzione dei mezzi istruttori – audizione dei testi, analisi delle perizie – domande della Corte, etc.

*Lettura delle **Conclusioni** dell'avvocato generale*

Chiusura dell'udienza

Deliberazione dei giudici

Pronuncia della sentenza.

L'intervento della Corte di giustizia

La fase contenziosa è composta da quattro momenti:

1. **decisione sul merito**;
2. **esecuzione**;
3. **ricorso per l'esecuzione**;
4. **sanzione pecuniaria**.

1. Il collegio è impegnato nella *valutazione* degli argomenti di fatto e di diritto prodotti dalle parti e della esistenza dell'infrazione e nella ***decisione*** relativa.
2. Il verdetto obbliga il Paese responsabile ad attuare misure, scelte dallo stesso, per porre riparo alla violazione, ma senza un termine di adempimento.
3. Se la decisione è ineseguita, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, e rimanendo insoddisfatta delle risposte o priva di riscontri, adirà ancora i giudici proponendo una sanzione secondo i limiti da essa proposti.
4. Il giudice liquiderà la **penalità** (legata al ritardo nell'esecuzione della sentenza) o la **somma forfettaria** (che si basa sulla continuazione dell'infrazione tra la prima decisione e l'emissione della seconda sentenza),

in base a una valutazione di congruità ed opportunità che tenga conto dei limiti proposti dalla Commissione.

L’importo della sanzione si regola su questi tre criteri:

- - *“gravità dell’infrazione”*: rilevanza della norma e incidenza dell’infrazione sugli interessi e sul corretto funzionamento della Comunità;

- - *“durata della violazione”*: intervallo tra notifica della prima sentenza e termine posto dalla Commissione per l’adeguamento in sede di parere motivato;

- - *“capacità finanziaria dello Stato”*: fondata sul Prodotto Interno Lordo e il numero di voti del Paese nel Consiglio UE in base al sistema di ponderazione dei voti che distingue il peso relativo degli Stati in base al criterio demografico (articolato in tre fasce di 3/4 voti, 7/14 voti e 27/29 voti – peso attribuito all’Italia).

La sentenza del giudice comunitario

- La Corte di giustizia può deliberare solo **in numero dispari**.
- Le decisioni delle sezioni ordinarie / 8 (composte di 3 o 5 giudici) sono valide soltanto se prese da tre componenti.
- Le deliberazioni della *Grande Sezione (13 giudici)* sono valide solo se sono presenti nove componenti.
- Le decisioni della Corte in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti quindici componenti.
- In caso di impedimento di un componente di sezione, si può ricorrere a giudice di altra sezione.
- Le decisioni della Corte **sono e restano segrete.**
- Le sentenze sono **motivate**, con l'indicazione dei nomi dei componenti che hanno partecipato alla deliberazione.
- Le sentenze sono **firmate dal Presidente e dal cancelliere.**
- Le decisioni sono lette in pubblica udienza.
- La Corte di giustizia delibera sulle spese.

Attività d'ufficio sui procedimenti di infrazione

La Direzione Rapporti europei ed internazionali attraverso l'Ufficio IV segue l'attività legata ai procedimenti di infrazione in base ad una sequenza tipo.

- Ricezione (tramite il sistema documentale DOCS.PA) delle comunicazioni della RPUE concernenti:
- Reclami o denunce della Commissione – ATTI COLLEGATI EVENTUALMENTE A PROCEDURA DI INFRAZIONE
- Avvio di procedura di infrazione – MESSA IN MORA
- Proseguimento di procedura di infrazione – PARERE MOTIVATO
- Inoltro di atti ulteriori – MESSA IN MORA COMPLEMENTARE e PARERE MOTIVATO COMPLEMENTARE
- Solleciti della Commissione post- parere motivato
- Ricorsi alla Corte di Giustizia

- Comunicazioni su altri atti del procedimento (COMPARSE DI RISPOSTA-CONTRORICORSI)
- Decisioni della Corte di Giustizia: sul merito e sulle eventuali sanzioni inflitte.
- Inoltro delle comunicazioni alle Direzioni competenti per materia – attivazione (nei termini posti dalla Commissione) dei contatti tra le stesse e l'Ufficio di Gabinetto per i seguiti presso la Rappresentanza UE e tramite suo alla Commissione
- Ricezione delle risposte per conoscenza
- Archiviazione del flusso
- Eventuale rendicontazione del contenzioso in base alla programmazione annuale degli obiettivi – strategici ed operativi – che investono l'ufficio.

Analisi delle procedure di infrazione seguite nel corso dell'anno 2011

Il lusso delle pratiche per l'anno 2011 si è indirizzato alle Direzioni competenti per materia secondo lo schema enunciato nella slide precedente ed è stato oggetto anche di una ***rendicontazione periodica su base trimestrale*** che fissa le tappe salienti del singolo procedimento attivato.

L'analisi che segue si basa su:

- ***Procedura***
- ***Disposizioni e Settori tecnici interessati***
- ***Stato della procedura.***

Analisi flusso: I trimestre 2011

Procedimento	*Norma*	*Settore*	*Stato*
2009/515	Direttiva 2008/47 (8/4/2008)	Sostanze pericolose - aerosol	Parere Motivato
2010/366	Direttiva 2008/112 (16/12/08)	Sostanze chimiche	Parere Motivato
2009/4686	Art . 45 Trattato di Lisbona	Rilievo esperienza in Stati UE	Parere Motivato - recepimento in corso
2010/521	Direttiva 2009/92 (31/7/2009)	Biocidi – *bromadiolone* (principio attivo)	Costituzione in mora
2010/684	Direttiva 2009/95 (31/7/2009)	Biocidi – *acroleina* (principio attivo)	Costituzione in mora
2011/221	Direttiva 2010/15 (8/3/2010)	Fitosanitari – *fluopicolide* (principio attivo)	Costituzione in mora – recepimento con D.M. 18/novembre/2010
2011/222	Direttiva 2010/27 (23/4/2010)	Fitosanitari – *triflumizolo* (principio attivo)	Costituzione in mora – recepimento con D.M. 30/dicembre/2010
2011/223	Direttiva 2010/28 (23/4/2010)	Fitosanitari – *metalaxil*	Costituzione in mora – recepimento con D.M. 30/dicembre/2010

Analisi flusso: I trimestre 2011

Procedimento	*Norma*	*Settore*	*Stato*
2011/224	Direttiva 2010/39 (20/6/2010)	Fitosanitari – *clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram, piriprossifen*	Costituzione in mora – recepimento con D.M. 30/dicembre/2010
2011/225	Direttiva 2010/58 (23/8/2010)	Fitosanitari – *iprodione*	Costituzione in mora – recepimento con D.M. 24/febbraio/2011
2011/227	Direttiva 2010/70 (28/10/2010)	Fitosanitari – *carbendazim*	Costituzione in mora – recepimento con D.M. 30/dicembre/2010
2011/228	Direttiva 25 novembre 2010	Fitosanitari – *fenilfenol* (principio attivo)	Costituzione in mora – recepimento con D.M. 30/dicembre/2010

Analisi flusso: II trimestre 2011

Procedimento	*Norma*	*Settore*	*Stato*
2009/515	Direttiva 2008/47 (8/4/2008)	Sostanze pericolose	Recepimento: D.M. 25/febbraio/2011 del MSE di concerto con il Ministro della salute
2010/366	Direttiva 2008/112 (16/12/2008)	Sostanze chimiche	Recepimento: Decreto interministeriale (MATTM e Ministro della salute) 23/marzo/2011
2010/521	Direttiva 2009/92 (31/7/2009)	Biocidi – *bromadiolone* (principio attivo)	Recepimento: D.M. 14/aprile/2011
2010/612	Direttiva 2010/71 (4/11/2010)	Biocidi – *metofluthrin* (principio attivo)	Costituzione in mora
2010/884	Direttiva 2009/95 (31/7/2009)	Biocidi – *acroleina* (principio attivo)	Costituzione in mora
2010/814	Direttiva 2010/4 (8/2/2010)	Prodotti cosmetici	Costituzione in mora e recepimento con D.M. (di concerto con il MSE) 25/gennaio/2011
2011/610	Direttiva 2010/67	Requisiti di purezza di additivi alimentari diversi da coloranti ed edulcoranti	Costituzione in mora

Analisi flusso: III - IV trimestre 2011

Procedimento	*Norma*	*Settore*	*Stato*
2011/225	Direttiva 2010/58 (23/8/2010)	Biocidi – *iprodione* (principio attivo)	Recepimento: D.M. 24/febbraio/2011
2011/610	Direttiva 2010/67 (20/10/2010)	Requisiti di purezza di additivi alimentari diversi da coloranti ed edulcoranti	Recepimento: D.M. 7/aprile/2011
2011/611	Direttiva 2010/69 (22/10/2010)	Utilizzo di additivi alimentari in prodotti per consumo umano	Recepimento: D.M. 7/aprile/2011
2010/521	Direttiva 2010/71 (4/11/2010)	Biocidi – *metofluthrin* (principio attivo)	Recepimento: D.M. 9/giugno/2011
2010/684	Direttiva 2010/5/ (8/2/2010)	Biocidi - *acroleina*	Recepimento: D.M. 5/luglio/2011
2010/814	Direttiva 2010/4 (8/2/2010)	Prodotti cosmetici	Recepimento: D.M. 22/gennaio/2011

Banche dati

a cura della Sig.ra Alessandra Pappagallo

Perché una banca dati

- Organizzare le informazioni in nostro possesso
- Rispondere con rapidità alle richieste che pervengono
- **Monitorare e coordinare la partecipazione degli esperti italiani nelle attività promosse dagli Organismi internazionali**

Organizzare
le informazioni in nostro possesso

- Identificare l'attendibilità delle fonti ed i canali attraverso i quali vengono reperite le informazioni.
- Classificare i dati da archiviare e gestire.
- Organizzare le modalità per mantenere aggiornata la banca dati.
- Rendere facile il suo utilizzo.

Rispondere con rapidità alle richieste che pervengono

L'ufficio riceve richieste volte ad acquisire una panoramica completa di tutti gli organismi, comitati, enti, commissioni, sia nazionali che internazionali, nei quali il Ministero è presente con propri esperti.

Tali richieste pervengono, in particolare, da:

Unione europea;

Altri organismi internazionali (O.C.S.E., Consiglio d'Europa, EMA);

Istituzioni nazionali.

Monitorare e coordinare la partecipazione degli esperti italiani nelle attività promosse dagli Organismi internazionali

Assicurare la presenza italiana in tutte quelle iniziative di carattere socio-sanitario promosse dall' Unione Europea - OCSE – Consiglio d'Europa

Per mezzo della banca dati, possiamo monitorare la presenza dei nostri esperti nei vari programmi internazionali e, qualora rilevata la carenza in qualche settore, procedere, una volta acquisito il parere della Direzione competente, a coordinare e garantire la partecipazione del nostro Paese.

Elaborazione della Banca Dati

- **Ricognizione preliminare presso i Dipartimenti e le Direzioni Generali interessate**

- **Strumento operativo: lettera di trasmissione con cui si richiedono informazioni di dettaglio:**
  - ✓ *denominazione dei gruppi di lavoro agenti presso la UE, Consiglio d'Europa e O.C.S.E.;*
  - ✓ *indicazione del (o degli) esperto/i ministeriale/i designato/i;*
  - ✓ *modalità di nomina dell'esperto tecnico designato*.

- In base alle informazioni ricevute, si procede nell'elaborazione di una banca dati, sotto forma di tabella elettronica, condivisa e gestita collegialmente dall'ufficio.

- L'archivio elettronico viene implementato periodicamente in base a tali elementi:
  - ✓ *mail ricevute per posta elettronica ordinaria;*
  - ✓ *tendenziale ricognizione periodica per via amministrativa;*
  - ✓ *trasmissioni documentali veicolate dal sistema DOCS.PA.*
  - ✓ *altre fonti documentali: fax.*

Tipologia banche dati

Banca dati in formato Access :

SCHEDA PRINCIPALE *contenente:*

denominazione del Gruppo e del Sotto gruppo

data di istituzione del gruppo o comitato

data cessazione

referente

altri dati

MODELLO DELLA SCHEDA PRINCIPALE

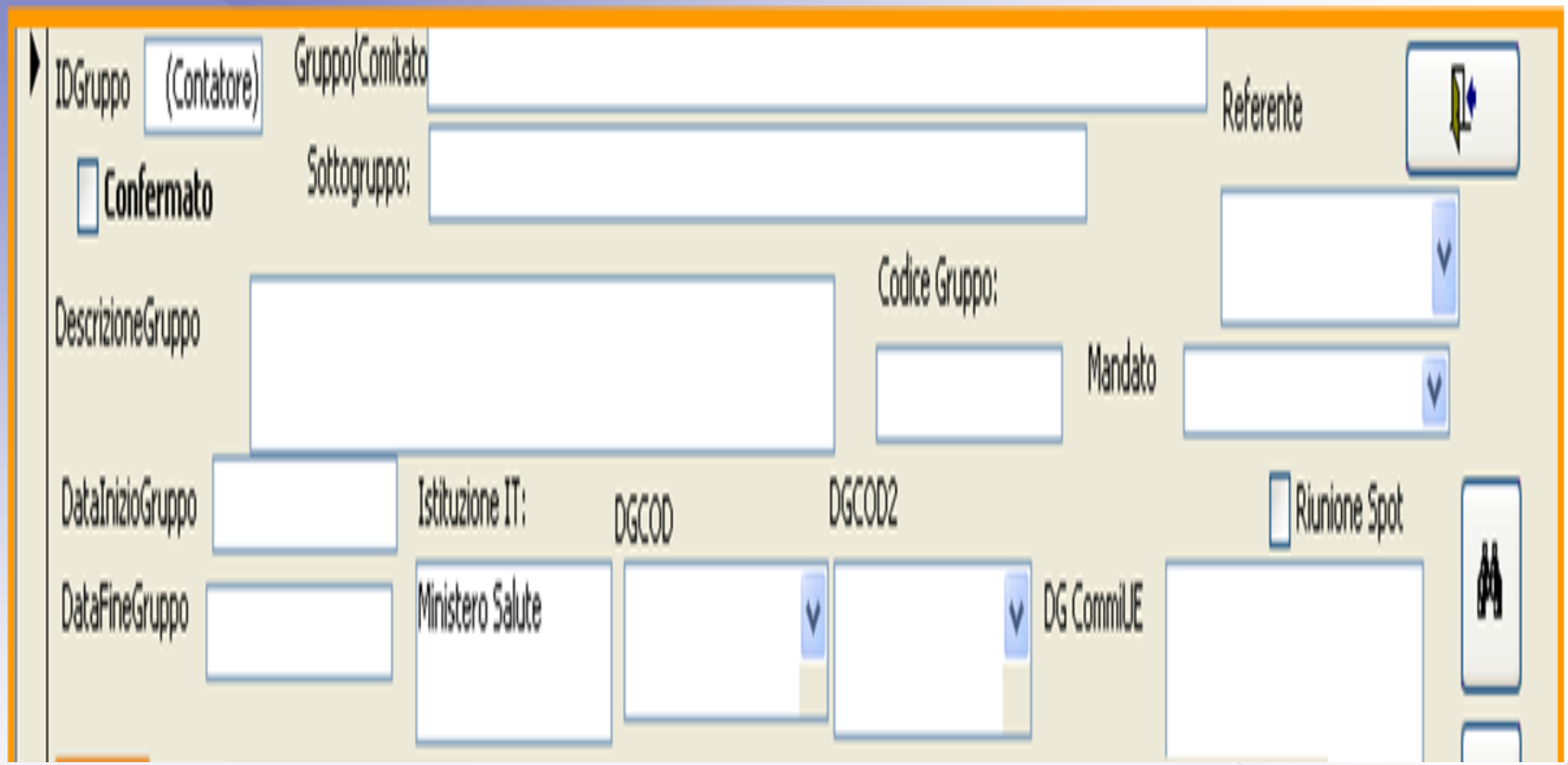

SOTTO CARTELLE:

Scheda riunioni*:*

numero DOCSPA della convocazione

data di inizio e fine lavori

nominativo partecipante

dati amminstrativi-contabili riguardanti la missione

Scheda Referente:

Cognome e nome

Titolare o Sostituto

Data di designazione in qualità di referente (titolare)

Data di cessazione dall'incarico

Struttura designante

⑩ MODELLO SCHEDA RIUNIONI

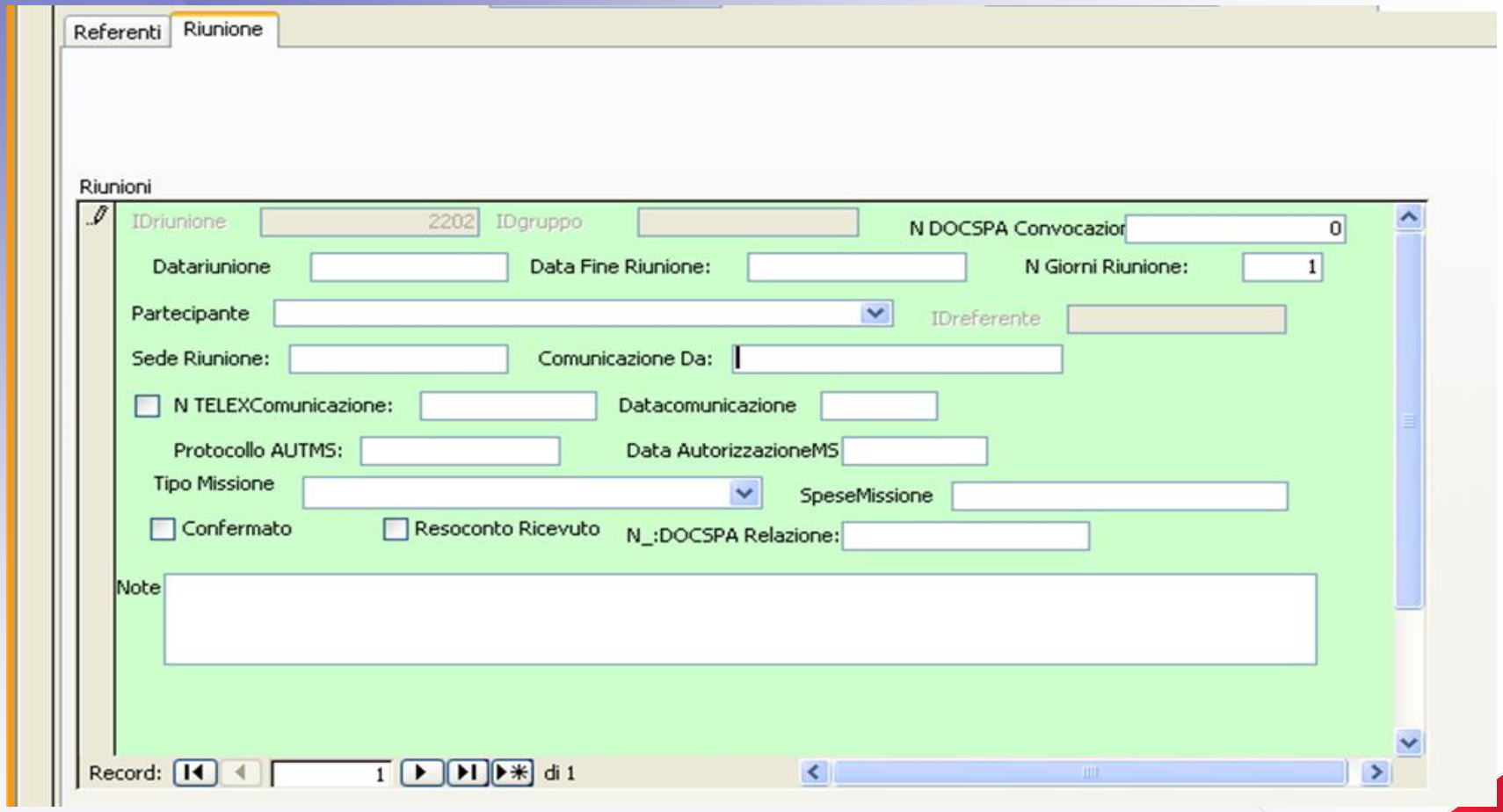

MODELLO SCHEDA REFERENTI

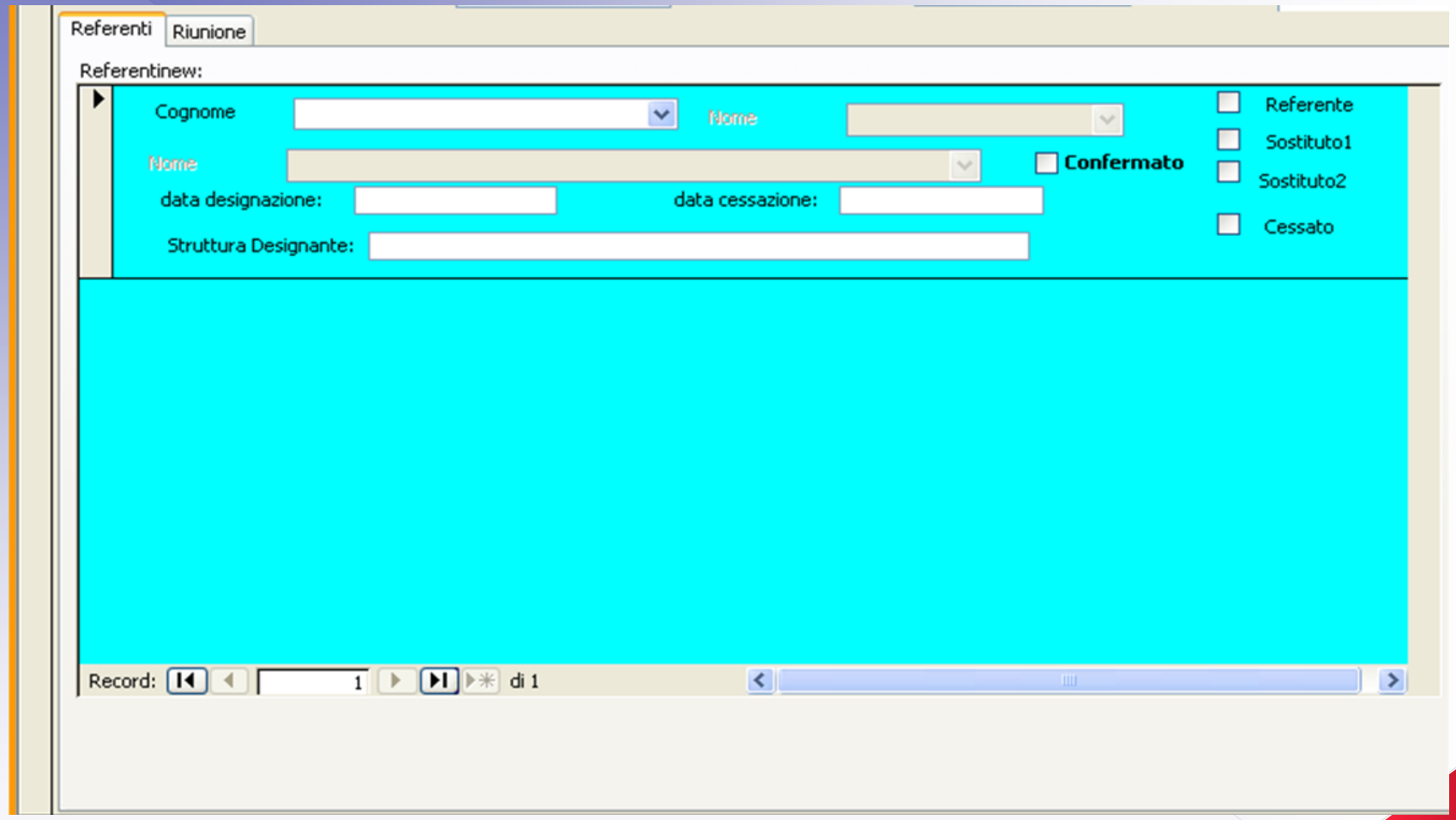

MODELLO SCHEDA COMPLETA

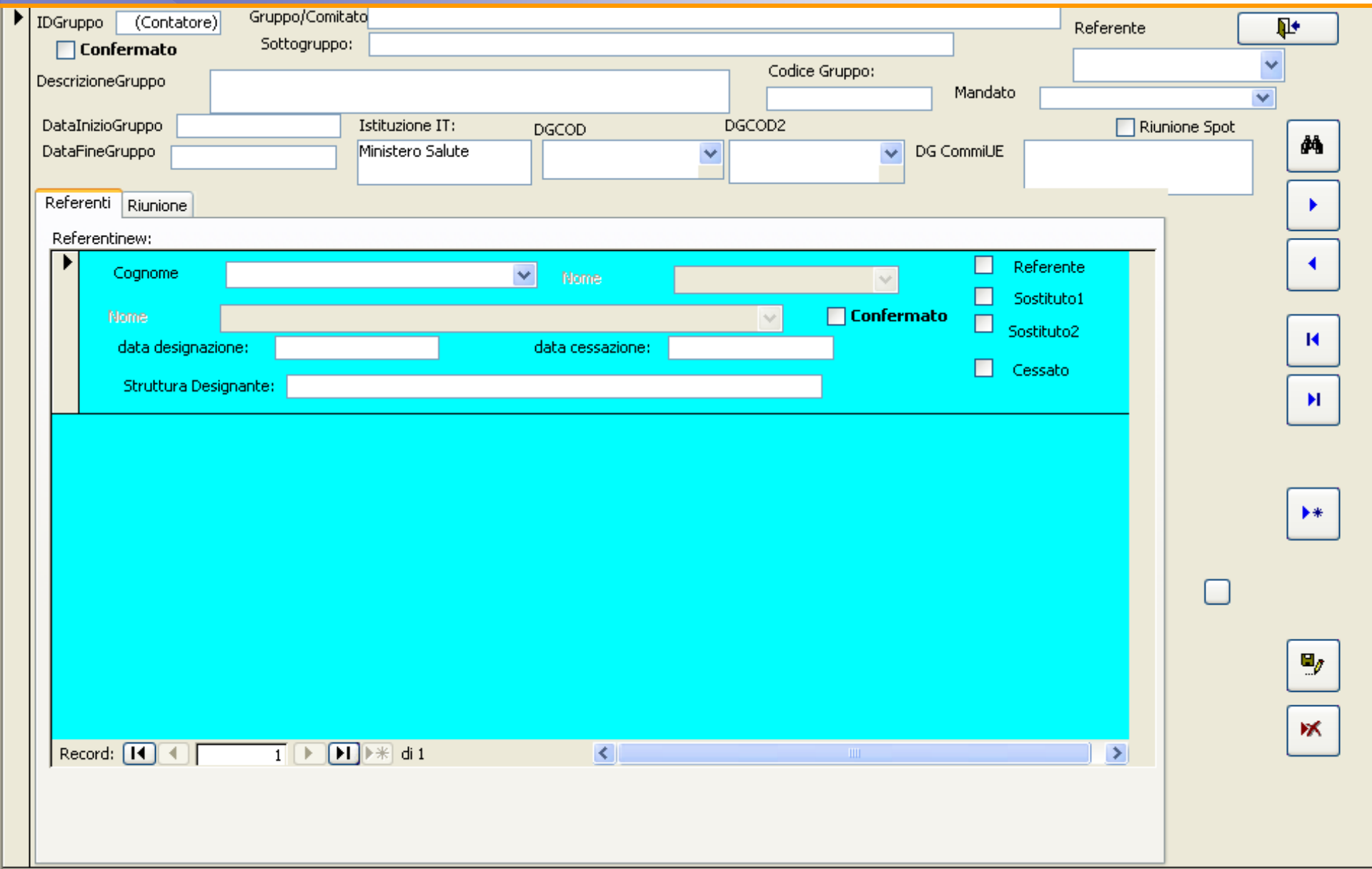

Tipologia banche dati

Banca Dati formato excel: *contenete le seguenti informazioni*

- *Denominazione ufficiale del gruppo (in lingua italiana o inglese);*
- *Istituzione di appartenenza del gruppo;*
- *Rappresentante istituzionale (presso il Ministero della Salute o altri organi ausiliari – AIFA ed I.S.S.);*
- *soggetto designante: ufficio apicale dell'amministrazione (Dipartimento o Direzione Generale) o autorità ministeriale;*
- *Durata del mandato;*
- *Eventuali note di dettaglio: aspetti tecnici collegati (ad es. articolazioni operative di gruppi di lavoro – sottogruppi) o altre informazioni correlate all'esperto designato, etc.)*
- *Fascicolo missioni e relazioni: voce che comprende un link a fonti documentali ulteriori (dati inseriti nel sistema DOCS.PA riguardanti gli atti di missione e gli eventuali feedbacks redatti dall'esperto designato).*

Comitato Interministeriale per i Diritti Umani

A cura della dott.ssa Alessia Sparta

Costituito presso il Ministero degli Affari Esteri, con il Decreto del Ministro degli esteri del 15 febbraio 1978, n. 519 per assolvere ai principali obblighi assunti dall'Italia nel campo dei diritti umani

COMPOSIZIONE:

- un Presidente, funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro Plenipotenziario nominato dal Ministro degli Affari Esteri;
- un Segretario generale;
- tre rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri,
- un rappresentante effettivo ed uno supplente degli altri Dicasteri;
- rappresentanti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del CNEL, dell'ISTAT, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- inoltre ne sono membri tre eminenti personalità del mondo accademico e scientifico, nominate dal Ministro degli Affari Esteri per un periodo di tre anni.

COMPITI DEL CIDU

- fornisce supporto tecnico al **Consiglio** dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei **diritti umani;**
- esamina sistematicamente ogni tipo di misura legislativa, regolamentare e amministrativa presa nell'ordinamento interno in attuazione degli impegni assunti dall'Italia in virtù di convenzioni internazionali in materia di **diritti umani**;
- promuove l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare il pieno adempimento degli obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia in tale ambito;
- segue l'attuazione delle convenzioni internazionali e cura la preparazione dei Rapporti periodici che l'Italia è tenuta a presentare alle organizzazioni internazionali (in particolare alle Nazioni Unite e al Consiglio d'Europa);
- predispone per il Parlamento una **relazione annuale sull'attività svolta dal Comitato** e, più in generale, sulla tutela e il rispetto dei **diritti umani** in Italia;
- **coordina le visite periodiche degli organismi di controllo e monitoraggio istituiti dalle organizzazioni internazionali a tutela dei diritti umani** e mantiene e implementa i rapporti con le ONG attive nel settore.

- Il CIDU si occupa anche delle cosiddette attività di *follow - up* dei Rapporti periodici, ossia della preparazione delle risposte italiane ai commenti, alle osservazioni ed ai quesiti formulati dagli organi di controllo istituiti nell'ambito dei principali strumenti giuridici convenzionali in materia di diritti umani.

- Valuta la fondatezza dei rilievi indirizzati all'Italia da parte dei suddetti organi di controllo e propone le eventuali misure correttive da attuare.

- Nei Paesi che hanno sottoscritto le Convenzioni, tali organismi effettuano sia visite periodiche che, a loro discrezione, visite straordinarie e redigono di volta in volta appositi rapporti che vengono sottoposti al Governo ed ai quali nel nostro Paese si risponde con documenti nazionali predisposti dal CIDU.

Si riunisce sia in sessioni plenarie sia in gruppi di lavoro tematici.

Pur non comprendendo al proprio interno rappresentanti del settore non governativo, ha intensificato nel corso degli ultimi anni i contatti con i rappresentanti della società civile coinvolgendo esponenti delle ONG nella raccolta dei dati necessari alla stesura dei Rapporti e organizzando confronti con le ONG medesime sulle linee di indirizzo in materia di diritti umani in occasione delle principali scadenze internazionali.

PRINCIPALI CONVENZIONI INTERNAZIONALI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DEL COMITATO

- Convenzione europea sui **diritti** dell'uomo e le libertà fondamentali;
- Convenzione contro la discriminazione razziale;
- Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne ;
- Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti;
- Convenzione sui **diritti** del fanciullo.

Comitato Interministeriale per gli Affari Comunitari

A cura della dott.ssa Alessia Sparta

Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la legge 4 febbraio 2005, n. 11 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari“ per consentire l'approfondimento delle tematiche riguardanti la partecipazione del nostro Paese all'Unione Europea .

Obiettivi del CIACE

1. acquisire in maniera sistematica le valutazioni delle amministrazioni coinvolte sui temi in discussione;

2. conseguire un ampio consenso sulla posizione da tenere → maggiore forza se le posizioni sono sostenute unitariamente da parlamento e autonomie locali;

3. intervenire tempestivamente nel sempre più complesso e articolato processo normativo comunitario;

4. mettere a punto una strategia negoziale da perseguire in tutti i fori interessati;

5. ridurre l'attuale discrasia tra la fase ascendente e la fase discendente del processo normativo europeo.

CIACE INTESO COME "UFFICIO DI GABINETTO DEGLI AFFARI EUROPEI"

E' il più efficace strumento di coordinamento per la definizione della posizione italiana in sede europea.

- è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli Affari Europei e vi partecipano i Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno;

- i Ministri degli Affari Esteri, delle Politiche Europee e Affari Regionali sono sempre presenti;

- si riunisce due o tre volte a semestre.

COMITATO TECNICO PERMANENTE
CTP

Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un **Comitato Tecnico Permanente** istituito presso il Dipartimento per le Politiche Comunitarie, coordinato e **presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato.**

- ne fanno parte **alti funzionari** designati da ognuna delle amministrazioni del Governo.

- su questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome, il Comitato Tecnico si riunisce nella **versione integrata**.

Il CTP:

- prepara i lavori del Comitato ;
- ha il compito di predisporre il Rapporto sullo stato di attuazione del **Programma Nazionale di Riforma** in base agli indirizzi politici definiti dal CIACE sulla Strategia di Lisbona;
- svolge il ruolo di coordinamento delle amministrazioni competenti sulle varie tematiche di interesse per la Strategia.

PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA

- Il Programma Nazionale di Riforma 2012 (PNR) rappresenta la componente principale del c.d."Semestre europeo", il ciclo annuale dedicato al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, e costituisce un momento chiave nel coordinamento tra le politiche dell'Unione e le politiche nazionali.

- Tale documento definisce le iniziative strutturali, già in atto o che il governo intende mettere in campo a breve, per superare gli ostacoli alla crescita dell'Italia e avviare il processo per raggiungere gli obiettivi collegati alla strategia **Europa 2020** su occupazione, conoscenza, energia e clima, povertà, in maniera realistica ed equilibrata, garantendo la stabilità delle finanze pubbliche.

Partecipazione al Consiglio dei Ministri della salute dell'UE

a cura della Dr.ssa Monica Capasso

CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA SALUTE

Il Consiglio dei Ministri della salute dell'Unione europea si abbrevia in :

EPSCO - Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO)

The Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO) is composed of employment, social protection, consumer protection, health and equal opportunities ministers, who meet around four times a year.

It is the task of the European Community to raise the standard of living and quality of life of its citizens, notably through high-quality jobs and high levels of social protection, health protection and protection of consumers' interests, while at the same time guaranteeing equal opportunities for all its citizens.

SEMESTRE DI PRESIDENZA DK

- CONSIGLIO INFORMALE 23-24 aprile 2012 in Danimarca

- CONSIGLIO 21-22 giugno 2012 Lussemburgo

LETTERA DI INVITO

MINISTRY
OF HEALTH

Minister for Health

Mr. Renato BALDUZZI
Minister for Health
Italy

Invitation to the Informal Meeting of Ministers for Health 23-24 April 2012

Dear Minister,

I have the honour of inviting you to the Informal Meeting of Ministers for Health which will take place on 23 - 24 April 2012 in Horsens under the auspices of the Danish Presidency of the Council of the EU.

The overarching theme of the meeting will be the innovation agenda 'Smart Health – Better Lives'.

AGENDA CONSIGLIO 22 GIUGNO

REVISED PROVISIONAL AGENDA

EMPLOYMENT, SOCIAL POLICY, HEALTH AND CONSUMER AFFAIRS

LUXEMBOURG – 21 AND 22 JUNE 2012

EMPLOYMENT AND SOCIAL POLICY

1. Adoption of the agenda

HEALTH

Legislative deliberations

(Public deliberation in accordance with Article 16(8) of the Treaty on European Union)

- 13. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a Health for Growth Programme, the third multi-annual programme of EU action in the field of health for the period (2014-2020) (First reading)
  - *Partial general approach*

- 14. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on serious cross-border threats to health (First reading)
  - *Orientation debate*

Non-legislative activities

- 15. The impact of antimicrobial resistance in the human health sector and in the veterinary sector – a "One Health" perspective
  - *Adoption of Council conclusions*

(Public debate pursuant to Article 8(2) of the Council's Rules of Procedures [proposed by the Presidency])

Health

- (e) Results in the field of health during the Danish Presidency
  - *Information from the Presidency*

- (f) Communication from the Commission "European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing Strategic Implementation Plan (SIP)"
  - *Information from the Commission*

- (g) Supply of raw materials for pharmaceutical use in European Union
  - *Requested by the Luxembourg and French delegations*

o
o o

- (h) Work programme of the incoming Presidency
  - *Information by Cypriot delegation*

ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE

Distribuzione agenda alle Direzioni Generali tramite mail

Distribuzione dei documenti in discussione (elencati in agenda)

Definizione della tempistica :

- Data limite per fornire i contributi alla DGREI

Modalità di redazione dei contributi:

-formato word (eventualmente accompagnato dal file pdf)

-sintetico (non più di due pagine)

Deve contenere:

- cenno sullo stato dell'arte della materia
- Attività previste nel futuro
- Proposta di intervento del sig. Ministro indicante sostegno / non sostegno all'argomento

Ministero della Salute

Direzione Generale dei Rapporti Europei ed Internazionali

Ufficio 4

SEMESTRE DI PRESIDENZA DANESE DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO INFORMALE DEI MINISTRI DELLA SALUTE DELL'UNIONE EUROPEA

HORSENS/KOLDING, 23-24 APRILE 2012

FASCICOLO

INDICE

PROGRAMMA DI VIAGGIO pag. 3

DELEGAZIONE UFFICIALE ACCREDITATA AI LAVORI pag. 6

PROGRAMMA DEI LAVORI:
Sessione I:
Smart Health – Better Lives: Moving Innovation ahead in Europe pag. 8

RAPPRESENTANZA DI BRUXELLES

Il ruolo della Rappresentanza Permanente

La Rappresentanza Permanente svolge un ruolo centrale nei rapporti fra le Autorità italiane e le istituzioni dell'Unione Europea sia nella condotta dei negoziati nelle apposite istanze del Consiglio dell'Unione Europea, sia nelle cura delle relazioni con le altre istituzioni, in particolare il Parlamento Europeo e la Commissione Europea.

Obiettivo principale della Rappresentanza Permanente è quello di promuovere e difendere le posizioni italiane nell'ambito dell'Unione Europea, in particolare (ma non solo) nelle istanze preparatorie delle riunioni del Consiglio dei Ministri.

In questo quadro, la Rappresentanza Permanente partecipa all'elaborazione ed alla gestione dell'insieme delle politiche dell'Unione Europea: mercato interno, agricoltura, pesca, politica dei consumatori, turismo, trasporti, telecomunicazioni, occupazione, industria, sanità, ricerca, ambiente, educazione, relazioni esterne, questioni finanziarie e di bilancio, giustizia e affari interni.

La Rappresentanza è composta da personale del Ministero degli Affari Esteri e da "esperti" provenienti da altre Amministrazioni. A capo della struttura siede il Rappresentante Permanente. Il Rappresentante Permanente Aggiunto svolge funzioni vicarie del Rappresentante Permanente

- Rappresentante Permanente, Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci
- Rappresentante Permanente Aggiunto, Ministro Plenipotenziario Marco Peronaci
- SALUTE
  Pierdavide LECCHINI
  Sanità, Farmaceutici (Veterinaria e Derrate Alimentari)
  Tel. +32 2 22 00 523
  email: sanita@rpue.esteri.it
  email: vet@rpue.esteri.it

I GRUPPI DI LAVORO DEL CONSIGLIO

I gruppi di lavoro del Consiglio hanno carattere informale e sono composti da rappresentanti degli Stati Membri esperti nelle specifiche materie di competenza del gruppo. Il compito dei gruppi di lavoro è quello di assistere il Coreper attraverso lo svolgimento dei lavori tecnici preparatori in vista dell'adozione di un determinato provvedimento.

Il numero dei gruppi di lavoro varia con il tempo. All'inizio del 2011 ne esistevano circa 180.

La partecipazione italiana ai gruppi di lavoro è assicurata dai funzionari e dagli esperti in servizio presso la Rappresentanza Permanente spesso affiancati da funzionari provenienti dalle Amministrazioni centrali.

Al momento prestano servizio presso la Rappresentanza circa sessanta unità tra funzionari ed esperti provenienti da più di 20 amministrazioni nazionali e regionali.

DISTRIBUZIONE DEL FASCICOLO

- Segreteria Ministro
- Ufficio Stampa
- Membri della delegazione

Il fascicolo, reso definitivo dopo verifica da parte del Direttore Generale della DGREI e del Capo Dipartimento, deve essere inviato alla segreteria del Ministro almeno due giorni prima della partenza, in formato word, via mail e stampato.

Copie stampate vengono predisposte per tutta la delegazione

Gli Esperti Nazionali Distaccati (END)

L'END è un funzionario esperto nel proprio settore professionale che realizza un'esperienza lavorativa presso una delle Istituzioni europee

(a cura della dr.ssa Alessia Sparta)

Requisiti

- Gli END di solito provengono da un'amministrazione pubblica.
- Possono candidarsi funzionari che abbiano maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni a tempo pieno nell'esercizio di funzioni amministrative, scientifiche, tecniche, di consulenza o di supervisione equivalenti a quelle delle categorie AD o AST - quest'ultima solo per profili di lavoro altamente specializzati – come definite dallo Statuto dei Funzionari delle Comunità europee ed una conoscenza professionale in materie attinenti alle politiche europee.

- Per la descrizione delle mansioni e per il dettaglio dei requisiti è necessario fare riferimento ad ogni specifico bando.

- E' richiesta una buona conoscenza della lingua inglese o francese ed una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

Dove può essere distaccato?

- Presso una delle Istituzioni europee: i servizi della Commissione Europea, il Servizio Europeo di Azione Esterna e le sue Delegazioni, il Segretariato Generale del Consiglio, il Parlamento Europeo, le Agenzie.

- L'istituzione maggiormente coinvolta nell'iniziativa è la Commissione Europea.

Durata

- In via generale va dai sei mesi ai due anni ma può essere oggetto di proroghe per un totale di quattro anni.

Inquadramento giuridico

- L’Esperto Nazionale Distaccato resta alle dipendenze della propria amministrazione che deve garantirne la retribuzione economica, le prestazioni di sicurezza sociale e lo svolgimento della carriera professionale, ma la Commissione si fa carico dell’assicurazione per infortuni sul lavoro e compensa le spese supplementari derivanti dal fatto di vivere e lavorare all’estero. L’END ha pertanto diritto ad un’indennità di soggiorno giornaliera pagata dalla Commissione.

- L'END esercita le sue funzioni a tempo pieno esclusivamente nell'interesse della Commissione ed è responsabile verso la gerarchia del servizio cui è assegnato.

Modalità di presentazione delle candidature

Le candidature vengono inoltrate alla Commissione attraverso il Ministero degli Affari Esteri.

La candidatura dovrà comprendere la seguente documentazione:

- Curriculum Vitae secondo il modello standard europeo, redatto in lingua inglese o francese;
- Nulla Osta dell'Amministrazione/Ente di appartenenza;
- Nota di accompagnamento firmata dal candidato.

Riferimenti

Le posizioni END vacanti sono pubblicate sul sito www.esteri.it alla pagina “Esperti Nazionali Distaccati (END)”, alla quale si accede attraverso il percorso:

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/EspertiNazionaliDistaccati/

Alla voce "Posizioni aperte” compaiono gli avvisi relativi ai posti disponibili.